



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE EMERGENZA E SOCCORSO TECNICO
Ufficio Coordinamento Soccorso Aereo

DISCIPLINARE DI GARA

E

CAPITOLATO TECNICO

Gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alla copertura assicurativa della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e di assistenza alla gestione dei sinistri aeronautici (RC e, limitatamente alla flotta Bombardier CL-415, danni agli aeromobili e relative parti di ricambio).

CIG n. 660458324F

SOMMARIO

PARTE PRIMA - DISCIPLINARE DI GARA.....	4
1. INFORMAZIONI GENERALI.....	4
2. NORME REGOLATRICI DELL' APPALTO.....	4
3. OGGETTO DELLA GARA E PREZZO A BASE DI GARA.....	4
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.....	6
5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.....	6
6. PAGAMENTO A FAVORE DELL' AUTORITÀ.....	8
7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA.....	8
8. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R. T.I.) E CONSORZI.....	9
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	11
10. CHIARIMENTI.....	11
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	11
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.....	12
13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".....	13
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA".....	21
15. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	21
16. COMUNICAZIONI.....	22
17. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE.....	23
18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	24
19. RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.....	25
20. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.....	25
21. ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.....	25
22. SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA.....	25
23. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE.....	26
24. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO - SUBAPPALTO.....	26
25. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA.....	26
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	27
PARTE SECONDA - CAPITOLATO TECNICO.....	28
27. OGGETTO DELL' APPALTO.....	28
28. PRESTAZIONI DEL CONTRAENTE.....	28
29. DURATA.....	29
30. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE.....	30
31. OBBLIGHI E PREROGATIVE DEL DIPARTIMENTO.....	30
32. REFERENTI DELL' APPALTO.....	31
33. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	31
34. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO DEI PREMI RIGUARDANTI LE GARANZIE ASSICURATIVE ATTIVATE DAL DIPARTIMENTO.....	32
35. CORRISPETTIVO DEL CONTRAENTE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	32
36. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.....	33
37. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DEL DANNO.....	33
38. INADEMPIENZE E PENALI.....	34
39. ESECUZIONE IN DANNO.....	35
40. FORO COMPETENTE.....	35

ALLEGATI

- Allegato 1 – “Modello di dichiarazione di offerta economica”;
Allegato 2 – “Modello di richiesta di partecipazione”
Allegato 3– “Modello di dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 13.11, nonché autocertificazioni riferite agli artt. 38, 42 e 43 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.”;
Allegato 4 – “Modello di autocertificazione art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.”;
Allegato 5 – “Patto di integrità”.

PARTE PRIMA - DISCIPLINARE DI GARA

1. INFORMAZIONI GENERALI

Il presente “Disciplinare di gara e Capitolato tecnico” con i relativi allegati costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara.

Tutta la documentazione di gara (di seguito elencata) è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it e www.vigilfuoco.it, nelle sezioni "Gare e pubblicità legale":

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e Capitolato tecnico;
 - Allegato 1 – “Modello di dichiarazione di offerta economica”;
 - Allegato 2 – “Modello di richiesta di partecipazione”
 - Allegato 3 – “Modello di dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 13.11, nonché autocertificazioni riferite agli artt. 38, 42 e 43 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.”;
 - Allegato 4 – “Modello di autocertificazione art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.”;
 - Allegato 5 – “Patto di integrità”.

Il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Roberto Capaldo, (tel. 06.465.29892), funzionario dell’Ufficio Coordinamento Soccorso Aereo del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per l’Emergenza e Soccorso Tecnico.

Il CIG è il seguente: **660458324F**.

La gara sarà aggiudicata col criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 241, co. 1-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., si rende noto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Cause di esclusione: Sono indicate nel testo con le formule “a pena di esclusione”, “è causa di esclusione” o similari ed evidenziate con il simbolo “▶” all’inizio del paragrafo nel quale sono inserite.

Soccorso istruttorio: I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del d.lgs. 163/06 e al comma 1-ter dell’art. 46 del Codice, che possono essere sanati ai sensi del comma 2-bis del citato art. 38 dietro pagamento della sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal bando di gara, sono evidenziati con il simbolo “■”

2. NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO

L'appalto sarà eseguito sotto l'osservanza:

- di quanto previsto dal presente disciplinare di gara e capitolato tecnico;
- del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440;
- del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827;
- del Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 (Codice dei Contratti Pubblici, d’ora in poi “Codice”) e ss.mm.ii.;
- del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5/10/2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti, d’ora in poi “Regolamento”);
- del Decreto Legislativo. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e ss.mm.ii.;
- delle disposizioni del codice civile;
- delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

3. OGGETTO DELLA GARA E PREZZO A BASE DI GARA

3.1 La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alla copertura assicurativa della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa

civile e di assistenza alla gestione dei sinistri aeronautici (RC ala fissa e ala rotante e, limitatamente alla flotta Bombardier CL-415, danni agli aeromobili e relative parti di ricambio), per la durata di tre annualità, eventualmente rinnovabili per un periodo di ulteriori tre anni.

Condizioni, termini e modalità di esecuzione del servizio sono specificate nel successivo Capitolato Tecnico.

3.2 Con il soggetto aggiudicatario della gara, nel seguito indicato anche “Contraente”, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa un contratto avente per oggetto il suddetto servizio, che include la eventuale redazione degli atti di gara per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la copertura assicurativa di cui trattasi (RC ala fissa e ala rotante e, limitatamente alla flotta Bombardier CL-415, danni agli aeromobili e relative parti di ricambio).

3.3 Ai fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi (come ad es.: adempimenti di cui all'art. 29 del Codice, calcolo cauzione provvisoria, codice identificativo di gara, opzione di rinnovo ecc.), il valore complessivo dell'appalto è stimato in presunti € 8.053.051,50 (*euro ottomilionicinquantatremilacinquantuno/50*) per l'intero periodo contrattuale, ivi compresa l’opzione di rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori tre anni.

Tale importo è stato determinato sulla base delle provvigioni, stimate nella misura dell’8%, calcolate sui premi netti delle polizze assicurative attualmente in corso, relative alla flotta aerea del Dipartimento, di seguito indicate:

Rischio	Premio annuo netto
RC Flotta aerea - Danni agli aeromobili e ai relativi ricambi	€ 15.905.784,38
Assicurazione delle franchigie relative alla suindicata polizza	€ 871.406,25
Totale premi	€ 16.777.190,63

di cui € 1.342.175,25

Provvigione annua, pari all’8% dei premi in essere per le garanzie sopra indicate:

a) Quota di Provvigione annua non soggetta a ribasso	€ 242.000,00
b) Quota di Provvigione annua soggetta a ribasso.....	
c)	€ 1.100.175,25
	€ 8.053.051,50

Prezzo complessivo posto a base di gara
(provvigione annua x n. 6 anni di durata dell’appalto, inclusa opzione di rinnovo):

.....

3.4 L’offerta proposta in sede di gara dall’offerente, ove meritevole di aggiudicazione, rappresenta il corrispettivo a questo spettante per il servizio di cui trattasi, che sarà corrisposto dalla Compagnia assicurativa che fornirà la copertura “RC ala fissa e ala rotante e, limitatamente alla flotta Bombardier CL-415, danni agli aeromobili e relative parti di ricambio”, giusta “clausola broker” che sarà presente nel contratto di affidamento delle citate coperture assicurative.

3.5 Il Dipartimento si riserva la facoltà di affidare al Contraente ulteriori servizi di brokeraggio assicurativo, relativi a coperture assicurative da stipulare in ossequio a obblighi di legge.

Per gli eventuali ulteriori servizi di brokeraggio, all’affidatario sarà riconosciuta, sui premi assicurativi

netti, la provvigione percentuale posta a base di gara (otto percento) ridotta del ribasso percentuale offerto sul prezzo complessivo posto a base di gara.

3.6 Trattandosi di servizio di natura intellettuale non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro. Gli oneri per la sicurezza a carico del Dipartimento sono determinati in € 0,00 (euro zero) in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

4.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici indicati all'art. 34 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 7.

4.2 Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applica l'art. 47 del Codice.

4.3 Ai raggruppamenti ed ai consorzi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

4.4 **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- ► le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), *m-bis*), *m-ter* ed *m-quater*), del Codice;
- ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

4.5 ► Saranno altresì **esclusi dalla gara** i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della "*par condicio*" tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte

4.6 ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78), oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

4.7 ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

4.8 ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

5.1 ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari all'1% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad € **80.530,52 (euro ottantamilacinquecentotrenta/52)**, così ridotta del 50%, ex co. 7 del citato art. 75 del Codice, per effetto del possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI EN ISO serie 9001 o equivalente, richiesta tra i requisiti di partecipazione alla gara.

5.2 La cauzione provvisoria viene escussa di diritto dalla stazione appaltante nell'ipotesi in cui il concorrente dovesse recedere dagli impegni assunti per effetto della aggiudicazione della gara e verrà altresì escussa nel caso di dichiarazioni mendaci.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 11.5 del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

5.3 La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.

5.4 La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- in contanti (assegno o bonifico bancario/postale);
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

5.5 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

5.6 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).
- 2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) riportare l'autentica notarile della sottoscrizione;
- 4) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 5) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 6) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 7) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 8) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

5.7 ■ La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 5.2, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta.

5.8 ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

5.9 Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

5.10 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.

6. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

► I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 200,00 (euro duecento/00) secondo le disposizioni vigenti fornite dalla medesima Autorità (*Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015, pubblicate sul sito internet dell'A.N.AC.*).

■ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 11.5 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006)

- a) ► essere iscritto alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- b) ► essere iscritto, almeno dal 1° gennaio 2012, al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - Sezione B (broker) di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 e s.m.i. e al regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006 n. 5. Se trattasi di operatore economico avente sede nel territorio di altro stato membro è richiesto l'inserimento nell'elenco tenuto dall'IVASS (ex ISVAP) riferito a coloro che svolgono attività di intermediazione sul territorio italiano, ai sensi degli artt. 108, co. 3 e 116 co. 2, del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., e comunque ogni altra iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006)

- c) ► essere in grado di produrre, in sede di offerta, almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti *“la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto o intermediario e la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l’esecuzione dell’appalto”*. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso del presente requisito, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice;
- d) ► essere in possesso di una polizza RC professionale in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 209/2005, con massimale non inferiore ad € 6.000.0000 (euro seimilioni/00).

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006)

- e) ► aver effettuato consulenza nella predisposizione di procedure di gara a norma del D.Lgs. n.163/2006, per l’affidamento di servizi assicurativi; a tal fine dovrà essere data prova di aver predisposto, nel triennio 2013, 2014 e 2015, almeno una procedura di gara di importo pari o superiore alle soglie previste dall’art. 28 - co. 1 - lett. a) del predetto D.Lgs. 163/2006. Dovrà essere dichiarato, con apposito allegato, l’elenco dei servizi di cui trattasi, la stazione appaltante con i relativi recapiti, nonché oggetto, importo ed estremi di pubblicazione della gara;
- f) ► aver intermediato premi netti per coperture assicurative per danni ad aeromobili, nel triennio 2013, 2014 e 2015, per un importo complessivo non inferiore a € 9.000.000,00 (euro novemilioni/00). Per coperture assicurative pluriennali andrà computata la sola quota parte riconducibile a detto triennio. Almeno uno dei predetti premi netti assicurativi, intermediati nello stesso triennio di riferimento, deve essere di importo non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00). Dovrà essere dichiarato, con apposito allegato, l’elenco dei servizi di cui trattasi, il soggetto assicurato con i relativi recapiti, nonché oggetto, importo ed estremi delle relative polizze;
- g) ► aver gestito, nel triennio 2013, 2014 e 2015, almeno tre sinistri per danni ad aeromobili ad ala fissa, per un importo totale degli indennizzi pari ad almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00). In sede di offerta dovrà essere dichiarato, con apposito allegato, l’elenco dei sinistri di cui trattasi con i relativi importi, dati tecnici e polizze di riferimento;
- h) ► dovrà indicare la disponibilità di un “Referente unico”, previsto al paragrafo 32 (Referenti dell’appalto) del Capitolato tecnico, fornendone le generalità, iscritto nella sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi detenuto dall’IVASS (ex ISVAP), di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 209/2005, con almeno tre anni di esperienza nella gestione di coperture assicurative per danni ad aeromobili e con adeguate competenze professionali maturate in ambito di clienti con almeno n. 2.000 (duemila) ore di volo/anno nel triennio di riferimento e/o Pubblica Amministrazione;
- i) ► dovrà indicare la disponibilità di almeno ulteriori due unità di personale, fornendone le generalità, iscritte nella sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi detenuto dall’IVASS (ex ISVAP) di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 209/2005, con almeno tre anni di esperienza nella gestione di coperture assicurative per danni ad aeromobili e con adeguate competenze professionali.

Norme di garanzia e di qualità (art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006)

- j) ► essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o equivalente, in corso di validità, nel settore oggetto dell’appalto e rilasciata da soggetti accreditati.

Avvalimento

Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

► Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI.

► E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I.) ovvero di partecipare in più di un RTI, o Consorzio, pena l'esclusione dalla gara.

► Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

Ferme tutte le indicazioni e prescrizioni in ordine ai requisiti di ammissione, e in ordine ai contenuti, alle modalità di confezionamento e presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, riportate nel presente Disciplinare di gara a cui si rimanda integralmente, i concorrenti che intendano presentare un'offerta in R.T.I., o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno osservare le prescrizioni e condizioni di cui agli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006.

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

- a) I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7, lett. a e b devono essere posseduti e dimostrati:
 1. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate-raggruppande o consorziate-consorziande o aderenti al contratto di rete;
 2. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre;
- b) Le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 7, lett. c devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete;
- c) Il requisito relativo alla polizza RC professionale, di cui al precedente paragrafo 7, lett. d, deve essere posseduto, per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
- d) I requisiti di cui al paragrafo 7, lett. e, f, g h e i possono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso, salvo il requisito relativo all'intermediazione, nel triennio di riferimento, di almeno un premio netto di importo non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00) – indicato al paragrafo 7, lett. f – che deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete, in quanto non frazionabile;
- e) Il requisito di certificazione del sistema di qualità, di cui al precedente paragrafo 7, lett. j, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.
- f) Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.
- g) Fatto salvo quanto previsto alla precedente lett. a punto 2, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 7, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.
- h) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo lett. a punto 2, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 7 devono essere posseduti

direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento.

► Con riferimento alla comunicazione dell'AGCM del 23 dicembre 2014, il Dipartimento si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di profili anticoncorrenziali in raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti da due o più imprese che già singolarmente possiedono i requisiti finanziari e tecnici per la partecipazione alla gara (c.d. RTI "sovrabbondanti"); all'emergere di tali profili il raggruppamento temporaneo **sarà escluso dalla gara**.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

9.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

9.2 L'offerta vincherà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito web istituzionale.

9.3 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

9.4 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10. CHIARIMENTI

10.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica certificata *em.soccorsoaereo@cert.vigilfuoco.it*, almeno 12 (dodici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

10.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

10.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sui siti istituzionali *www.vigilfuoco.it* e *www.interno.it*, nelle rispettive sezioni relative alla pubblicazione dei bandi di gara. Sui medesimi siti saranno pubblicate eventuali ulteriori informazioni e/o errata corrige inerenti la presente procedura di gara.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

11.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

11.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

11.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

11.4 Le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare al paragrafo 13.1, 13.2, 13.3, 13.7, 13.9 e 13.11 potranno essere redatte utilizzando i modelli allegati, scaricabili dai siti istituzionali www.interno.it e www.vigilfuoco.it, nelle sezioni "Gare e pubblicità legale".

11.5 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice ("soccorso istruttorio"), purché trattasi di elementi o di requisiti sussistenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad € 10.000,00 (diecimila/00). Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.

Al riguardo si fa riferimento alla *Determinazione n. 1 dell'8.1.2015 dell'A.N.AC* e al Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 25.03.2015.

Le modalità e i termini di pagamento della sanzione saranno all'uopo comunicate all'impresa interessata. Il pagamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.

11.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 11.5, si assegnerà al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni solari perché siano rese, integrate o regolarizzate gli elementi e/o le dichiarazioni necessarie.

11.7 ► In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 11.6 la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

11.8 Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 2-bis, del Codice.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

12.1 ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, entro il termine **previsto dal Bando di gara**, all'Ufficio Accettazione Postale del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale Emergenza e Soccorso Tecnico, Ufficio Coordinamento Soccorso Aereo – Via Palermo n. 101 – 00184 Roma – Italia.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Dipartimento ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine previsto.

12.2 Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

12.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: **“Riservatissimo non aprire – Offerta per servizio di brokeraggio assicurativo flotta aerea – CIG 660458324F – Dip. VV.F., Socc. Pubbl. e Dif. Civ.”.**

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

12.4 In caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito la dicitura identificativa della gara, nonché la denominazione dell'Impresa/Imprese in RTI/Consorzio concorrente, dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.

12.5 Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) “A - Documentazione amministrativa”;
- 2) “B - Offerta economica”.

12.6 ► L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**

12.7 ► **Saranno escluse le offerte** plurime, condizionate, parziali, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

13.1 ■ domanda di partecipazione, con apposta marca da bollo di € 16,00, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ■se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

13.2 ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, **indicandole specificatamente**, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-*bis*), m-*ter*) e m-*quater*), del Codice e precisamente:

- a) ■ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- a) ■ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

(oppure)

- a) ■ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di[inserire riferimenti n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
- a.1. ■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - a.2. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - a.3. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
 - 1) ■ attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2) ■ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - 3) ■ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
 - a.4 ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- b) ■ che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c) ■ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)

c) ■ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

d) ■ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. "d", del Codice);

e) ■ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC. (art. 38, comma 1, lett. "e", del Codice);

f) ■ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

g) ■ di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);

h) ■ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);

i) ■ di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

l) ■ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

m) ■ che nei propri confronti:

1) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. "c", del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. "m", del Codice);

2) non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

3) non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

m-bis) ■ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. "m-bis", del Codice);

m-ter) ■ di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera "m-ter", del Codice;

m-quater) ■ ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera "m-quater", e comma 2 dell'art. 38 del Codice:

- di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

- 1) ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 13.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 2) ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 13.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 3) ■ le attestazioni di cui di cui al presente paragrafo 13.2 lett. b), c) ed m-ter), **devono essere rese o devono riferirsi** ai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
- 4) ■ l'attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 13.2 lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Le attestazioni di cui al presente paragrafo 13.2 devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 38, comma 1, lettera “b”, del Codice), oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

13.3 ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii attestante:

- a. ■ l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C al Codice.
- b. ■ i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- c. ■ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- d. ■ di essere iscritto, almeno dal 1° gennaio 2012, al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - Sezione B (broker) di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 e ss.mm.ii. e al regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006 n. 5. Se trattasi di operatore economico avente sede nel territorio di altro stato membro è richiesto l’inserimento nell’elenco tenuto dall’IVASS (ex ISVAP) riferito a coloro che svolgono attività di intermediazione sul territorio italiano, ai sensi degli artt. 108, co. 3 e 116 co. 2, del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.;
- e. ■ di essere in possesso di una polizza RC professionale conforme a quanto previsto dalla Legge n. 209/2005, con massimale non inferiore ad € 6.000.0000 (euro seimilioni/00);
- f. ■ di aver effettuato consulenza nella predisposizione delle seguenti procedure di gara a norma del Codice, per l’affidamento di servizi assicurativi di importo pari o superiore alle soglie previste dall’art. 28 - co. 1 - lett. a) del predetto Codice:

Anno	Oggetto dell’affidamento	Importo	Committente (indicare i recapiti)	Estremi di pubblicazione

- g. ■ di aver intermediato premi lordi per coperture assicurative per danni ad aeromobili, nel triennio 2013, 2014 e 2015, per un importo complessivo non inferiore a € 9.000.000,00 (euro novemilioni/00), come indicato nel seguente elenco. Per coperture assicurative pluriennali è stata computata la sola quota parte riconducibile a detto triennio. Almeno uno dei predetti premi lordi assicurativi, intermediati nello stesso triennio di riferimento, è di importo non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Anno	Oggetto della polizza	Estremi della polizza	Premio lordo annuo	Soggetto assicurato (indicare i recapiti)

- h. ■ di aver gestito, nel triennio 2013, 2014 e 2015, almeno tre sinistri per danni ad aeromobili ad ala fissa, per un importo totale di almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Si elencano di seguito i sinistri gestiti:

Anno	Descrizione del sinistro	Ammontare dell'indennizzo	Estremi della polizza	Soggetto assicurato (indicare i recapiti)

- i. ■ di avere la disponibilità di un “Referente unico”, previsto al paragrafo 32 del Capitolato tecnico, iscritto nella sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi detenuto dall'IVASS (ex ISVAP), di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005, con almeno tre anni di esperienza nella gestione di coperture assicurative per danni ad aeromobili e con adeguate competenze professionali maturate in ambito di clienti con almeno n. 2.000 (duemila) ore di volo/anno nel triennio di riferimento e/o Pubblica Amministrazione, di cui si indicano le generalità;
- j. ■ di avere la disponibilità di almeno ulteriori due unità di personale, iscritte nella sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi detenuto dall'IVASS (ex ISVAP) di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005, con almeno tre anni di esperienza nella gestione di coperture assicurative per danni ad aeromobili e con adeguate competenze professionali, di cui si indicano le generalità;

13.4 ■ le referenze bancarie di cui al paragrafo 7.c del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

13.5 ■ in caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. ■ dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. ■ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- c. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

13.6 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

► Si precisa che qualora il PASSOE non sia incluso, in questa fase, l'Operatore Economico non sarà escluso dal prosieguo della gara, ma sarà obbligato, **a pena di esclusione**, a produrlo in sede di verifica qualora sorteggiato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e/o in sede di aggiudicazione provvisoria, in funzione della graduatoria (1°/2° classificato);

13.7 ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. ■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché, per la sua formulazione, ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

- 2. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara e, in particolare, nel presente disciplinare di gara e capitolato tecnico;
- 3. ■ accetta il patto di integrità in allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);

13.8 ■ documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 5, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

13.9 ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 o equivalente, con certificazione rilasciata da organismo accreditato, in corso di validità e riferita al settore oggetto dell'appalto;

13.10 ■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare di gara.

13.11 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata, numero di fax e numero di telefono, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

- c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia della seguente documentazione in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale:

_____;

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

INDICAZIONI PER CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

13.12 ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

13.13 ■ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

13.14 ■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

13.15 ■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

13.16 ■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

13.17 ■ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

13.18 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

13.19 ■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

13.20 ■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

13.21 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

13.22 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura

Il concorrente dovrà comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante le eventuali variazioni intervenute in corso di gara rispetto a quanto dichiarato, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo em.soccorsoaereo@cert.vigilfuoco.it, trasmettendo apposita dichiarazione resa, nelle forme di legge, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, contenente gli elementi idonei alla identificazione certa dell'offerente e dovrà recare nell'oggetto la dicitura: "Gara CIG 660458324F - Variazioni".

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA"

14.1 ► La busta "B – Offerta economica", **a pena di esclusione**, dovrà essere non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto e dovrà essere chiusa e sigillata sui lembi di chiusura.

14.2 ► Nella busta "B – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- a) ► il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifra e lettera;
- b) ► la provvigione annua offerta per l'appalto, in cifra e lettera;
- c) ► il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifra e lettera;

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l'importo indicato in lettera.

14.3 ► L'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.1.

■ La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 11.5 del presente disciplinare.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

14.2 ■ Al modello di offerta dovrà essere apposta marca da bollo di € 16,00.

14.3 Il concorrente potrà allegare all'offerta le giustificazioni di cui all'art. 87 del Codice (riferite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle voci del costo del lavoro, oneri di sicurezza interni, spese generali e l'utile che il concorrente intende perseguire). La mancata produzione anticipata delle predette giustificazioni, non sarà causa di esclusione dalla procedura.

15. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

15.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il numero di gara "6347459" rilasciato dal SIMOG (A.N.AC.) ed il numero di CIG 660458324F della procedura di affidamento a cui partecipa. Il sistema rilascia una ricevuta recante il "PASSOE" da inserire nella busta "A - Documentazione amministrativa".

15.2 In ottemperanza all'art. 5 della predetta delibera A.N.AC. n. 111/2012, la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 38 e 39 del Codice, che sono messi a disposizione della Stazione appaltante dagli Enti Certificanti mediante appositi sistemi applicativi, ai sensi dell'art. 6-bis, co. 4 del Codice, attraverso il sistema AVCPASS sono i seguenti:

- a) Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- b) Certificato del Casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- c) Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 DPR 313/2012 dell'Impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
- d) Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate;
- e) Dimostrazione versamento contributo dovuto all'A.N.AC. da parte dell'operatore economico;
- f) Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

15.3 Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all'art. 7, co. 10, del Codice, sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, unitamente alla dimostrazione del contributo obbligatorio dovuto all'A.N.AC. da parte dei soggetti partecipanti.

15.4 Per quanto non espressamente ricompreso nell'ambito dei documenti di cui sopra, la Stazione appaltante provvede al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art. 40, co. 1 del D.P.R. 445/2000 (autocertificazioni).

15.5 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 7, salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 7 lett. a, se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCPass dall'operatore economico;
- b) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 7 lett. b, mediante documento comprovante l'iscrizione inserito nel sistema AVCPass dall'operatore economico;
- c) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 7 lett. d, mediante copia della polizza inserita nel sistema AVCPass dall'operatore economico;
- d) quanto ai requisiti di cui al precedente paragrafo 7, lettere e, f e g, sono comprovati:
 - se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCPass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
 - se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCPass dagli operatori;
- e) quanto ai requisiti di cui al precedente paragrafo 7, lettere h e i, attraverso i *curricula* del "Referente Unico" e delle ulteriori due unità di personale e i riferimenti relativi alla loro iscrizione nella sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, da inserire nel sistema AVCPASS dagli operatori economici;
- f) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 7, lettera j, le certificazioni di sistema di qualità aziendale forniti da Accredia sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 43 del Codice, sono inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori economici;

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

16. COMUNICAZIONI

16.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC o al numero di FAX indicato dal concorrente. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

16.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

16.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

17. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE

17.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso i locali della Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico – Ufficio Coordinamento Soccorso Aereo, siti in Roma, Via Cavour, n. 5, il giorno **15 aprile 2016, alle ore 10:00**. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

17.2 Gli operatori economici interessati a presenziare alle sedute pubbliche, per poter accedere ai locali della Stazione Appaltante, entro le ore 12:00 del giorno che precede la prima seduta pubblica di gara dovranno comunicare, all'indirizzo di posta elettronica em.soccorsoaereo@cert.vigilfuoco.it: nome, cognome, luogo e data di nascita del rappresentante, allegando copia del documento di riconoscimento, del documento comprovante la qualifica di rappresentante legale e, nel caso, dell'atto di delega.

17.3 Le successive sedute pubbliche avranno luogo nelle sedi, date e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo *pubblicazione sul sito web istituzionale e a mezzo posta elettronica.*, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data stabilita.

17.4 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il RUP, nella prima seduta, procederà:

- 1) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- 2) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- 3) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- 4) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- 5) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, con le modalità indicate al paragrafo 11, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non

presenti; nella seduta successiva, il RUP provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

- 6) nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 5) che precede, a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 7; all'esito di tali verifiche il RUP provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

17.5 In seduta pubblica, il RUP procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, il RUP richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, con le modalità indicate al paragrafo 11, sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti.

17.6 Successivamente, il RUP provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e, nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, procede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara, sulla base del criterio del prezzo più basso e, conseguentemente, darà luogo all'aggiudicazione provvisoria della gara.

17.7 Qualora il RUP accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

17.8 Il RUP comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

17.9 In caso di offerta anomala, ai sensi dell'art. 86, comma 1, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, il RUP chiude la seduta pubblica, ne dà comunicazione ai presenti, e procede ai sensi dell'art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

17.10 In caso di offerte uguali il RUP procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924.

17.11 All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

a) si verifica la prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

b) la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

c) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni;

d) si assegna all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

- e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) si assegna all'offerente un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;
- g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

19. RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Il Dipartimento si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'articolo 81, co. 3, del Codice.

Il Dipartimento, altresì, non procederà all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata conveniente o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.

La mancata aggiudicazione sarà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti.

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che il concorrente dichiarato aggiudicatario in via definitiva si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipula del contratto con il Dipartimento, l'aggiudicazione stessa si intenderà come non avvenuta e la Stazione appaltante avrà diritto di escutere la garanzia provvisoria e di richiedere eventuale risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione e perfezionamento dell'obbligazione contrattuale.

20. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

La Stazione appaltante, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Ditta aggiudicataria in via provvisoria, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 co. 8, del Codice, provvede all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti.

In merito alla verifica dei requisiti prescritti dalla normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, il Dipartimento procederà ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 159/2011.

21. ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5, lett. a), del Codice, verrà richiesto all'Impresa aggiudicataria di far pervenire alla Stazione appaltante, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali dalla ricezione della suddetta comunicazione:

- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal predetto art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.

Qualora la suddetta documentazione non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare il Dipartimento si riserva la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione definitiva, di incamerare la cauzione provvisoria e di poter aggiudicare l'appalto all'offerente che segue nella graduatoria (art. 113, co.4 del Codice).

Nel caso in cui il Dipartimento aggiudichi l'appalto all'offerente che segue nella graduatoria, questo sarà tenuto a presentare, entro 15 (quindici) giorni naturali dal ricevimento dalla relativa comunicazione, la documentazione sopra indicata.

22. SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA

In adempimento alle disposizioni vigenti, le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani (stimate complessivamente in circa € 5.000,00), sono a carico dell'aggiudicatario.

L'importo esatto sarà comunicato all'impresa aggiudicataria e dette spese dovranno essere rimborsate, entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, sul Capo XIV - cap. 3560 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Interno" - Art. 3 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari" - IBAN di Roma: IT 45 0 01000 03245 348 0 14 3560 03.

23. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE

Con l'aggiudicatario verrà stipulato apposito Contratto, nella forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Amministrazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto saranno a carico dell'aggiudicatario.

24. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 116 del Codice è fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione parziale o totale a soggetti terzi.

Data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, è fatto divieto all'appaltatore di subappaltare anche solo parzialmente le prestazioni contrattuali.

Inoltre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 117 (Cessione dei crediti derivanti dal contratto) del citato Decreto Legislativo, è fatto divieto al Contraente di cedere a terzi, in qualsiasi forma, integralmente o parzialmente, il corrispettivo dovuto al Contraente stesso derivante dal contratto, salvo formale autorizzazione espressa dell'Amministrazione

Nel caso di violazione di tali divieti, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli e, pertanto, senza alcun effetto nei rapporti con il Dipartimento che, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto

25. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA

25.1 Il diritto di accesso agli atti di gara è disciplinato dall'art. 13 del Codice, costituente disciplina speciale in rapporto alle previsioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo (la L. 241/90), che trovano applicazione in via generale.

25.2 Sono accessibili tutti gli atti prodotti e redatti in sede di gara o che si ricollegano, talora anche in modo indiretto, a procedure di scelta del contraente: atti di autocertificazione; le offerte economiche; i verbali di commissioni di gara, etc.

25.3 Il diritto di accesso è garantito a tutti coloro che abbiano un interesse diretto e concreto a venire a conoscenza del contenuto di determinati atti, purché tale interesse sia collegato effettivamente al contenuto del documento richiesto e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata

25.4 Il diritto di accesso da parte di una Impresa partecipante alla gara si esercita solo nei confronti dell'offerta presentata dall'aggiudicatario e non anche di quelle successive in graduatoria, dal momento

che la conoscenza, anche di queste ultime, si potrebbe tradurre in una lesione del diritto di riservatezza di progetti e sistemi altrui, non giustificata da esigenze attuali di tutela giurisdizionale.

25.5 L'interesse deve essere: attuale, non con riferimento all'interesse ad agire in giudizio per la tutela della posizione sostanziale vantata, bensì alla richiesta di accesso ai documenti di gara; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento; non basta, ad esempio, il generico interesse alla trasparenza amministrativa, occorrendo un '*quid pluris*', consistente nel collegamento tra il soggetto ed un concreto bene della vita; nonché la stessa istanza deve essere debitamente motivata. L'Impresa che non ha presentato offerta alla presente procedura di gara non è legittimata a chiedere di prendere visione e di estrarre copia della relativa documentazione.

25.6 Ai fini dell'accesso occorre un rapporto tra il documento e il richiedente l'esibizione, tale da differenziare la posizione di questi rispetto a qualunque altro soggetto: l'accesso non può essere richiesto per ragioni meramente informative o ispettive.

25.7 Il diritto di accesso alle offerte da parte di tutti i soggetti interessati è differito fino alla aggiudicazione definitiva.

25.8 I partecipanti dovranno indicare, in sede di offerta, nella documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla presente procedura, gli elementi visionabili, ovvero quelli non visionabili, motivando adeguatamente il rifiuto all'accesso. **In mancanza di precise indicazioni al riguardo da parte del concorrente, la stazione appaltante interpreterà tale silenzio come autorizzazione all'accesso a tutta la documentazione di gara presentata.** La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti dall'Amministrazione per le finalità inerenti la gara oggetto del presente appalto e per la stipula del contratto saranno trattati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7, 8 e 9 del predetto d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

PARTE SECONDA - CAPITOLATO TECNICO

27. OGGETTO DELL'APPALTO

Si rimanda al precedente paragrafo 3.

28. PRESTAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente si impegna a fornire al Dipartimento, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di brokeraggio assicurativo, nonché supporto e consulenza in materia assicurativa, garantendo in particolare le seguenti prestazioni, indicati in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) su richiesta del Dipartimento, redazione degli atti di gara ad evidenza pubblica (bando, disciplinare di gara, capitolato tecnico, modelli di gara ecc.) relativi alle nuove coperture assicurative, da consegnare entro 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di richiesta del Dipartimento. I capitolati dovranno essere corredati di una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle basi d'asta, per ogni ramo di rischio in appalto;
- b) attività di assistenza tecnica durante lo svolgimento di procedure di gara ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi e, in fase successiva all'aggiudicazione, attività di controllo delle polizze e appendici emesse dagli assicuratori;
- c) resa di pareri, assistenza e consulenza tecnica e/o legale su questioni in materia assicurativa o ad essa attinente e, più in generale, su procedure di gara ad evidenza pubblica;
- d) assistenza, su specifica richiesta del Dipartimento, nella gestione dei sinistri attivi e passivi (apertura/chiusura, gestione, perizia, valutazione dei risarcimenti ed indennizzi), compresi quelli rientranti in franchigia, e nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi del Dipartimento, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativa e contabile;
- e) elaborazione di proposte di aggiornamento dei contratti assicurativi in essere, in relazione alle esigenze del Dipartimento, per evoluzioni legislative, regolamentari e del mercato assicurativo;
- f) formazione e aggiornamento, in tema assicurativo, del personale del Dipartimento che collabora alla gestione delle polizze, con cadenza periodica (almeno annuale) e comunque nel caso di introduzione di rilevanti novità legislative in materia;
- g) resa, ogni tre mesi, e ogni qual volta il Dipartimento lo richieda, di rapporti sullo stato delle varie polizze, con riepiloghi informativi dei sinistri denunciati, senza seguito, in trattazione e liquidati, con relativo importo;
- h) segnalazione dei premi in scadenza con almeno 30 giorni naturali consecutivi rispetto alla scadenza stessa;
- i) messa in essere delle azioni necessarie per interrompere eventuali termini di prescrizione del diritto, del Dipartimento e/o di terzi, all'indennizzo;
- j) attivazione dei rapporti con tutti i soggetti interessati dal sinistro, con le compagnie e con i periti di volta in volta incaricati dalle stesse, in modo da addivenire rapidamente ad un'esauriente definizione dell'istruttoria e ad una soddisfacente proposta di liquidazione del danno da parte dell'assicuratore;
- k) con riferimento alle proposte di indennizzo formulate dalle compagnie assicurative, rilascio al Dipartimento apposito parere di congruità;
- l) per sinistri alla flotta aerea di particolare rilevanza, su richiesta del Dipartimento, intervento diretto sul luogo dell'evento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla notifica della richiesta, indipendentemente che il sinistro sia stato comunicato al di fuori dei giorni lavorativi e dell'orario lavorativo (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00). In tali situazioni, il

Contraente informa il Dipartimento delle attività intraprese, fornisce consulenza allo stesso e/o all'Operatore aereo finalizzata a limitare i danni e verifica, per conto del Dipartimento, che siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nel relativo contratto assicurativo, dandone relativa tempestiva comunicazione al Dipartimento stesso;

- m) in caso di impiego della flotta aerea all'estero, svolgimento delle attività necessarie per garantire la relativa copertura assicurativa;
- n) con riferimento ai danni derivanti da sinistro, subiti dagli aeromobili e/o loro parti di ricambio, attuazione del contraddittorio con il perito incaricato dall'assicuratore in tema di quantificazione del danno, sino alla definizione della perizia finale; interlocuzione con l'Operatore aereo, per conto del Dipartimento, al fine di scongiurare situazioni che potrebbero causare rifiuto al risarcimento da parte della Compagnia o riduzioni dell'indennizzo;
- o) interlocuzione con i competenti organi periferici del Dipartimento, per la gestione dei sinistri occorsi agli aeromobili in carico ai predetti organi;
- p) per ciascuna proposta di risarcimento danni agli aeromobili e/o loro parti di ricambio, emessa dall'assicuratore, fornitura al Dipartimento delle informazioni di dettaglio sui costi riconosciuti (ricambi, manodopera, engineering ecc.), rispetto a quelli denunciati dal Dipartimento e/o dall'Operatore aereo;
- q) assistenza al Dipartimento in ogni altra attività in materia assicurativa da questo richiesta;
- r) su richiesta del suddetto Dipartimento, attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi correlati alle attività svolte dal Dipartimento stesso, presentando entro 60 (sessanta) giorni consecutivi naturali dalla predetta richiesta il relativo piano di "Risk Assessment";
- s) in relazione al suddetto piano, valutazione delle conseguenti esigenze di trasferimento dei rischi al mercato assicurativo, con presentazione del *Programma assicurativo* contenente il prospetto sintetico delle coperture, a seguito dell'analisi di mercato, con indicazione: della tipologia di polizze, delle varie garanzie, dei massimali e/o capitali da assicurare. Il Contraente fornirà inoltre una valutazione dei premi presunti per ciascuna tipologia di polizza, ai fini della definizione delle basi d'asta per le procedure per il reperimento delle coperture assicurative. Il Programma assicurativo dovrà essere predisposto previa verifica e confronto con le polizze in corso, evidenziando eventuali carenze ed interventi di razionalizzazione, tenendo conto della normativa di settore, delle evoluzioni giurisprudenziali in materia, dei mutamenti del mercato assicurativo, nonché delle esigenze del Dipartimento. La consegna del Programma assicurativo dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali dall'accettazione del piano di *Risk Assessment*.

29. DURATA

L'appalto avrà durata triennale, decorrente dalla comunicazione del Dipartimento all'aggiudicatario dell'avvenuta registrazione del contratto da parte degli organi di controllo. Il Dipartimento si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

Qualora alla data di scadenza del contratto fossero in essere polizze assicurative stipulate con l'assistenza del Contraente, il rapporto contrattuale proseguirà limitatamente a dette polizze e sino alla loro scadenza naturale.

Alla scadenza naturale del contratto il Dipartimento si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di n. 3 (tre) anni.

Nel caso in cui ci si avvalga dell'opzione di rinnovo del contratto, il compenso relativo alla copertura assicurativa della flotta aerea sarà adeguato in relazione alla variazione dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'ISTAT, mentre il compenso spettante per eventuali ulteriori servizi di brokeraggio, previsto in percentuale, resterà invariato. La richiesta di rinnovo del contratto avverrà mediante posta elettronica certificata almeno n. 90 (novanta) giorni prima del termine di scadenza naturale del contratto stesso.

Il Contraente non potrà avanzare pretese di qualsiasi natura qualora il Dipartimento, alla scadenza del primo triennio di durata contrattuale, non eserciti la facoltà di rinnovo.

È facoltà del Dipartimento, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, stabilire una proroga tecnica per un periodo fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali.

30. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

30.1 Il Contraente dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Il Contraente dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

30.2 È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

30.3 Il Contraente garantirà in ogni tempo il Dipartimento da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

30.4 Il Contraente risponderà pienamente per danni a persone e/o cose sia del Dipartimento che di terzi, che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali o per mancate previdenze, imputabili ad esso o ai suoi dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), ai suoi mezzi, durante il periodo contrattuale, anche per i quali sia chiamato a rispondere il Dipartimento, che si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa.

Pertanto, il Dipartimento ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Contraente. Al fine di rendere indenne il Dipartimento dai suddetti danni, il Contraente dovrà essere in possesso, per tutta la durata dell'appalto, a pena di risoluzione espressa del contratto, della polizza di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, come previsto dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., con un massimale che non potrà essere inferiore a € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00).

30.5 I rapporti tra il Broker cessante ed il Contraente saranno disciplinati dal Codice deontologico di auto-regolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni A.I.B.A.

31. OBBLIGHI E PREROGATIVE DEL DIPARTIMENTO

31.1 Il Dipartimento si impegna a:

- indicare, in ciascun capitolato tecnico relativo a coperture assicurative per le quali intende avvalersi dei servizi di brokeraggio, la provvigione da remunerare al Contraente per il tramite delle compagnie di assicurazione;
- nei casi in cui intenda avvalersi dei servizi di brokeraggio, prescrivere alle compagnie, in occasione del bando di gara, l'inserimento in polizza della "clausola broker" del tipo: "Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dichiara, e la Compagnia ne prende atto per accettazione, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al *Contraente*, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto del Dipartimento";
- fornire al Contraente la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;

31.2 Restano di esclusiva competenza del Dipartimento:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Contraente;

- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati tecnici da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita il Dipartimento, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- la sottoscrizione delle polizze, così come la formulazione delle disdette.

31.3 Nessuna modifica, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti dal Dipartimento, potrà essere eseguita dal Contraente senza preventiva autorizzazione scritta del Dipartimento, che sarà notificata tramite PEC.

31.4 Nessuna variazione o addizione alle polizze stipulate potrà essere introdotta dal Contraente, se non sarà stata preventivamente approvata dal Dipartimento e disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto stabilito agli artt.310 e 311 del D.P.R. n.207/2010.

31.5 Durante la vigenza del contratto, il Dipartimento, attraverso propri organi, si riserva di effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune, volte a certificare che le prestazioni contrattuali siano, oppure non siano state eseguite a regola d'arte, tenuto conto dei profili tecnici e funzionali, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto stesso, nonché nel rispetto di eventuali leggi di settore.

32. REFERENTI DELL'APPALTO

Il Contraente deve nominare un Referente unico del contratto, come specificato al successivo paragrafo 33, con funzioni di interfaccia generale verso il Dipartimento che, a sua volta, individuerà ai sensi dell'art. 300 co. 2 del D.P.R. 207/2010 il Direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo e i relativi recapiti saranno comunicati entro la data di esecutività del contratto.

Il Contraente dovrà indicare una sede operativa nella provincia di Roma, ove opererà il Referente unico dell'appalto.

33. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le modalità di svolgimento del servizio e gli obblighi del Contraente sono in seguenti:

- a) Il Contraente, nei termini del presente capitolato, fornisce tutte le prestazioni di cui al paragrafo 28 con impiego di risorse proprie.

Sarà l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Dipartimento di mettere a disposizione copia delle polizze in corso e i dati disponibili.

Nell'espletamento dell'incarico, il Contraente non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici del Dipartimento, né potrà impegnare il Dipartimento se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi saranno sottoscritti esclusivamente dai dirigenti del Dipartimento all'uopo autorizzati.

Il Contraente, per l'espletamento del servizio, dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con il Dipartimento, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso dell'appalto;

- b) Il Contraente dovrà dedicare allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto personale adeguato alle esigenze del Dipartimento per numero e per qualificazione professionale, tra cui:

1) un **Referente unico** per il Dipartimento, con i seguenti requisiti:

- a) almeno tre anni di esperienza nella gestione di coperture assicurative per danni ad aeromobili e con adeguate competenze professionali maturate in ambito di clienti con almeno n. 2.000 (duemila) ore di volo/anno nel triennio di riferimento e/o Pubblica Amministrazione;
- b) iscritto nella sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi detenuto dall'IVASS (ex ISVAP) di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005;

- 2) almeno **due ulteriori unità di personale** con almeno tre anni di esperienza nella gestione di coperture assicurative, con adeguate competenze professionali e iscritte nella sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi detenuto dall'IVASS (ex ISVAP) di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 e;

Al riguardo, il Contraente, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva, fornirà l'elenco del personale dedicato allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, con indicazione delle rispettive competenze professionali;

- c) Il Contraente si obbliga espressamente a garantire la continua reperibilità telefonica del Referente unico, nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00), con adeguata sostituzione nei periodi di ferie, malattia o indisponibilità;
- d) Il Contraente dovrà avvalersi, per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, di un studio di consulenza legale con adeguate competenze professionali maturate nella predisposizione della documentazione delle gare indette ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli eventuali contenziosi da queste scaturenti, nonché nella gestione degli eventuali contenziosi scaturenti dalle coperture assicurative;
- e) Il rapporto contrattuale con il Contraente non riveste carattere di esclusività; inoltre, è facoltà del Dipartimento svolgere, anche in autonomia, ricerche di mercato in campo assicurativo;
- f) Il Contraente, nell'espletamento del servizio, è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del c.c.

34. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO DEI PREMI RIGUARDANTI LE GARANZIE ASSICURATIVE ATTIVATE DAL DIPARTIMENTO

34.1 Il pagamento dei premi delle polizze assicurative stipulate dal Dipartimento avverrà a favore delle Compagnie assicuratrici del rischio per il tramite del Contraente entro i termini fissati in polizza, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto e la verifica della correttezza contributiva (DURC, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 e dal D. Lgs. 192/2012) da eseguire a cura del Dipartimento. Nel caso in cui il Contraente non adempia a quanto dovuto entro i termini fissati, sarà considerato direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative stipulate dal Dipartimento stesso.

34.2 Il Contraente, effettuati i versamenti dei premi in favore delle Compagnie assicuratrici, provvederà a consegnare in tempo utile al Dipartimento le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Compagnie stesse, debitamente quietanzate.

34.3 In caso di comprovata impossibilità temporanea da parte del Dipartimento di provvedere ai relativi pagamenti, onde evitare periodi di scopertura assicurativa, il Contraente si impegnerà a chiedere alle Compagnie assicurative di mantenere attive le polizze assicurative con costanza della copertura.

34.4 In caso di inadempienze normative, retributive e assicurative accertate a carico del Contraente, il Dipartimento si riserva di attivarsi affinché sia sospeso, in tutto o in parte, il riconoscimento della provvigione, fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò determini alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione il Dipartimento potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto come specificato al successivo paragrafo **37**.

35. CORRISPETTIVO DEL CONTRAENTE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

35.1 Il servizio oggetto del presente appalto non comporterà alcun onere economico diretto a carico del Dipartimento. Il Contraente non potrà pretendere dal Dipartimento alcun compenso, né rimborso spese di sorta, per le attività oggetto di cui al presente Capitolato.

35.2 Per le polizze che il Dipartimento provvederà a stipulare non avvalendosi della consulenza del Contraente, non è previsto alcun compenso a favore del Contraente stesso. Nessun compenso, inoltre, potrà essere richiesto nel caso in cui il Dipartimento ritenga di non procedere alla stipula di contratti d'assicurazione, anche in relazione ai quali il Contraente abbia svolto opera di consulenza, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l'assistenza del Contraente.

35.3 Il compenso annuo spettante al Contraente per l'affidamento del servizio di brokeraggio relativo alla copertura assicurativa della flotta aerea del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e di assistenza alla gestione dei sinistri aeronautici (RC e, limitatamente alla flotta Bombardier CL-415, danni agli aeromobili e relative parti di ricambio), **sarà pari alla provvigione annua offerta in sede di gara.**

35.4 Qualora il Dipartimento, in sede di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare le future coperture assicurative R.C. per la flotta aerea, non prevedesse la copertura assicurativa delle franchigie, la provvigione spettante al Broker sarà decurtata del 5% (cinque per cento).

35.5 Il compenso spettante al Contraente per le eventuali ulteriori polizze assicurative stipulate dal Dipartimento, in ossequio a obblighi di legge e/o regolamenti, sarà riconosciuto applicando, sui premi assicurativi netti, la provvigione percentuale posta a base di gara (otto per cento) ridotta del ribasso percentuale offerto sul prezzo complessivo posto a base di gara.

35.6 I predetti compensi saranno erogati dalle Compagnie assicurative che risulteranno aggiudicatrici delle relative gare, tramite apposita clausola (c.d. clausola Broker) inserita nei relativi contratti assicurativi. Il Dipartimento non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione nei confronti del Contraente.

35.7 Il compenso spettante al Contraente, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 29, resterà fisso e invariabile per l'intera durata dell'appalto, anche in caso di estensione delle relative coperture assicurative, indipendentemente dalla variazione dei premi corrispondenti (ad es., per effetto dell'incremento del numero degli aeromobili assicurati).

35.8 Il Contraente, nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, secondo le modalità contenute nel presente Capitolato tecnico, non potrà accampare alcuna pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

36. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il contraente utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri soggetti detengano la privativa.

Il Contraente si impegna di tenere indenne il Dipartimento da tutte le rivendicazioni, le perdite ed i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o controversia di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

37. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DEL DANNO

37.1 Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio di brokeraggio assicurativo rispetto alle prescrizioni contrattuali e del Capitolato tecnico, il Dipartimento potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1454 del c.c.

37.2 In caso di mancata consegna, entro il termine previsto al precedente paragrafo 27, lett. a, degli atti di gara (bando, disciplinare di gara, capitolato tecnico, modelli e relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni ramo di rischio oggetto dell'appalto) relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare le nuove coperture assicurative, il contratto di brokeraggio assicurativo si intenderà risolto di diritto previa espletamento della seguente formalità: la risoluzione del contratto sarà preceduta da un messaggio di P.E.C. indirizzato al Contraente, contenente l'invito ad adempiere con conseguente diffida e l'indicazione del termine perentorio tassativo di 15 (quindici) gg naturali consecutivi per formulare eventuali osservazioni e per porre rimedio al disservizio. Ove il Contraente non dovesse provvedere entro il termine suindicato, il Dipartimento potrà procedere di diritto alla risoluzione senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

37.3 Il contratto è inoltre risolto di diritto senza alcun termine di preavviso, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) mala fede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con il Dipartimento;
- b) violazione del divieto di agire in nome e per conto del Dipartimento;
- c) violazione del divieto di sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Dipartimento senza il preventivo formale consenso;
- d) concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico del Contraente;
- e) violazione del divieto di cessione del contratto e di sub-appalto;
- f) mancato rispetto della vigente normativa antimafia;
- g) qualora il Contraente non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, il possesso della prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile professionale;
- h) inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) cessazione dell'iscrizione all'albo degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005, oppure esercizio dell'attività in violazione delle disposizioni di cui al sopraccitato D.Lgs. n.209/2005 e s.m.i. In caso di RTI il contratto si risolverà automaticamente anche nel caso del venir meno dell'iscrizione di una sola impresa facente parte del RTI;
- j) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- k) al raggiungimento del limite massimo previsto per le penali, come specificato al paragrafo 38;
- l) revoca del certificato di qualità UNI EN ISO 9001, o equivalente, prodotto in sede di gara, ovvero scadenza dello stesso in corso di validità del contratto per l'affidamento del servizio di cui trattasi senza adeguato reintegro.

37.4 In ogni caso è fatto salvo ogni diritto del Dipartimento di procedere per tutti i danni eventualmente sofferti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto imputabili a colpa del Contraente ed intraprendere ogni altra azione che ritenesse opportuna per la tutela dei propri diritti.

37.5 Il Dipartimento avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Contraente.

37.6 Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, in caso di fallimento del Contraente o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del predetto D.Lgs., o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il Dipartimento potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

37.7 Qualora il contratto sia risolto in costanza di contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Contraente, la risoluzione stessa sarà comunicata alle compagnie assicuratrici che interromperanno la corresponsione dei compensi al Contraente.

38. INADEMPIENZE E PENALI

38.1 Nei seguenti casi di mancato adempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate le penali sotto indicate:

- a) mancato rispetto dei termini previsti al paragrafo 28 lettere a, g, h, r, e s:
 - Euro 100,00 per ogni giorni di ritardo fino a tre giorni;
 - Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo dal quarto al decimo giorno;
 - Euro 500,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
- b) mancata fornitura di consulenza o di chiarimenti, richiesta con qualsiasi mezzo dal Dipartimento, entro cinque giorni naturali o entro termine superiore indicato dal Dipartimento:
 - Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo fino a tre giorni;
 - Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo dal quarto al decimo giorno;
 - Euro 500,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.

c) mancato rispetto dei termini previsti al paragrafo 28 lettera l:

- Euro 200,00 per ogni ora di ritardo.

38.2 Per eventuali ulteriori inadempienze non specificate al presente paragrafo, sarà applicata, per ciascun inadempimento, una penale in misura pari all'uno per mille dell'ammontare della provvigione annua contrattuale, a valere sul deposito cauzionale definitivo che dovrà essere reintegrato.

38.3 L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il Contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.

38.4 Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 (dieci) giorni naturali dalla data in cui il Dipartimento comunica l'applicazione della sanzione. Decorso tale termine, il Dipartimento provvederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. In tal caso la cauzione definitiva dovrà essere immediatamente integrata.

38.5 Nel caso in cui, durante la durata triennale del contratto, la somma complessiva delle penalità erogate superi il 10% (dieci percento) dell'importo complessivo triennale del contratto, il Responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del Codice.

38.6 E' fatto comunque salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento del maggiore danno.

39. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Contraente non esegua, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti dal presente Capitolato, il Dipartimento potrà ordinare ad altro operatore l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso con addebito dei relativi costi e dei danni eventualmente subiti dal Dipartimento.

Per il recupero delle maggiori spese, il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali il Dipartimento potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrato.

40. FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione del contratto e, in particolare, qualora il Contraente non intendesse accettare l'eventuale rifiuto alla somministrazione del servizio da parte del Dipartimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte mediante accordo bonario tra le parti.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 241 del Codice e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nel contatto sarà esclusa la facoltà della competenza arbitrale.

Nel caso in cui il Dipartimento confermi al Contraente il rifiuto alla somministrazione del servizio, il Contraente stesso, successivamente a detta comunicazione, potrà adire la competente autorità giudiziaria.

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto, il foro elettivo competente, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., è quello di Roma.

Il Direttore Centrale
Romano
(firma digitale ai sensi di legge)